Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 9 settembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 *giugno* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1963
registro n. 54, *foglio n.* 301

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 - Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 598, 588, 581, 581, 642, 563, 612, 631:

AMICO di MEANE Giovanni, da Torino, tenente;
BECHIS Giovanni, da Buttigliera d'Asti (Alessandria), caporal maggiore;
D'ADDARIO Fiorangelo, da Pietranico (Teramo), sergente maggiore;
D'ADDARIO Fiorangelo, da Pietranico (Teramo), sergente maggiore;
GIATTINO Salvatore, da Palermo, sergente maggiore;
LAMIA Angelo, da Trapani, sottotenente;
MANCINI Albino, da Sant'Angelo in Vado, sottotenente;
MARCO Lorenzo, da Lorenzè (Torino), caporal maggiore.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131 - Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine: 443, 454, 413, 410:

CAPELLI Giuseppe, da Breno (Brescia), sottotenente;
FRANCESCHELLI Giovanni, da Cento (Ferrara), sottotenente;
GASPERINI Vittorio, da Legnago (Verona), caporale;
PARIS Gastone, da L'Aquila, sottotenente

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 50 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 422:

QUATTRINI Guido, da Roma, sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 342 Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pagina 4625:

BENEDETTI Filiberto, da Frasso Sabino (Rieti), maresciallo.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 22, foglio n. 204 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 88, pagine: 5033, 5039:

LA GROTTERIA G. Battista, da Monteleone di Calabria (ora Vibo Valentia), sergente;
LOI Francesco, da Cagliari, sottotenente;
MORICONI Alessandro da Roma, tenente.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6 Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5421, rettificato nel cognome con Bollettino ufficiale 1923, pagina 1731:

DE MITRI Vittorio, da Brindisi, sergente.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6096:

MAGI Raffaele, da Campi Salentina (Lecce), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio I Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagine 327, 366:

CAMUSSI Mario, da Camogli (Genova), sottotenente;
PIAZZOLI Eugenio, da Palermo, tenente.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagine: 982, 999:

BATTAINI Carlo, da Castiglione Olona (Varese), soldato;
MONTI Aurelio, da Montebello della Battaglia (Pavia), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2696:

MAROTTA Scipione, da Laurino (Salerno), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292 Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5766, 5782:

MASALA Cesare, da La Spezia, capitano;
TORTORICI Gustavo, da Caltanissetta, tenente.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6566:

BRENCI Alessandro, da Acquapendente (Viterbo), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2 - Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 266:

NANI Alfonso, da Lanzada (Sondrio), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230 - Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagine: 3234, 3238, 3243, 3245:

BERTA Pietro, da Montabone (Asti), caporal maggiore;
COSCO-MAZZUCA Luigi, da Albi (Catanzaro), tenente;
GIANNINI Marfiso, da Capannori (Lucca), soldato;
MAGRI Remigio, da Teglio (Sondrio), soldato.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(7846)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962, n. 2095.

Istituzione della Sezione « Disegno di architettura » e revisione della pianta organica della Scuola d'arte di Acqui.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 è istituita presso la Scuola d'arte di Acqui la Sezione « Disegno di architettura ». A decorrere dalla stessa data la pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, è sostituita con quella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 9.142.000, graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 42. — VILLA

Pianta organica della Scuola d'arte di Acqui

Sezioni Arte del legno; Disegno di architettura

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità, scienze naturali	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante per la lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
10. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per le lacche e la doratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Segue Scuola d'arte di Acqui

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
15. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Segretario economo	1	—	—
17. Applicato di segreteria	1	—	—
18. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2096.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1940, n. 2073, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Sassari;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dello insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Sassari allegata al regio decreto 12 ottobre 1940, n. 2073, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 29.300.000, graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 40. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Sassari

Sezioni: Decorazione pittorica; Arte dei metalli; Arte del legno; Arte del tessuto; Disegno di architettura; Arte della ceramica.

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Segue Istituto d'arte di Sassari

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
13. Insegnante per l'arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante di disegno di architettura, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
17. Insegnante di tecnologia per la ceramica	—	1	—
18. Insegnante di tecnologia per il tessuto	—	1	—
19. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la decorazione dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
25. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
26. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
27. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Segue Istituto d'arte di Sassari

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
28. Insegnante d'arte applicata per la arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
29. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
30. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
31. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
32. Segretario economo .	1	—	—
33. Applicati di segreteria . . .	3	—	—
34. Bidelli	6	—	—

N.B. – I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1961, n. 314, relativo alla nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il foglio n. 2119 del 3 agosto 1963 del Ministero delle finanze, con il quale viene designato il professore Bruno Tenti, direttore generale delle Dogane e imposte indirette, a far parte del predetto Consiglio in sostituzione del prof. Ugo Calderoni;

Decreta:

Il prof. Bruno Tenti è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale membro indicato dal Ministero delle finanze, in sostituzione del prof. Ugo Calderoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1963

p. *Il Ministro*: CERVONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1963
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 103. — SERNIA

(7974)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1963.

Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre durante l'anno 1963.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1962, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 novembre 1962, con il quale vennero assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre nel corso dell'anno 1963;

In accordo con le valutazioni del fabbisogno italiano di stupefacenti comunicato dall'Organo di controllo degli stupefacenti - O.N.U.;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti al 31 luglio 1963 presso le ditte produttrici di tali sostanze, allo stato di basi pure e salificate;

Considerato le prevedibili esigenze normali di stupefacenti a scopo medico e scientifico;

Ritenuto l'opportunità di procedere all'assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina, etilmorfina e diidrocodeina;

Decreta:

1) La ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via Imbonati n. 24, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1963:

Codeina base . . . . kg. 70
Etilmorfina base . . . . » 30
Diidrocodeina base . . . . » 20
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2) La ditta Sircai, con sede in Milano, via Folli nn. 46-48, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1963:

Codeina base . . . . kg. 70
Etilmorfina base . . . . » 30
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

3) La ditta Sifac, con sede in Milano, via Lomellina n. 10, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1963:

Codeina base . . . . kg. 80
Etilmorfina base . . . . » 35
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

4) La ditta Salars, con sede in Camerlata, via San Francesco n. 5 (Como), è autorizzata a produrre nel corso del 1963:

Codeina base . . . . kg. 95
Etilmorfina base . . . . » 40
Diidrocodeina base . . . . » 10
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Roma, addì 12 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7898)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Casa della Felicità », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1963, la Società cooperativa edilizia « La Casa della Felicità », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 17 maggio 1960, repertorio n. 53047, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Gresini Mario.

(7873)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Federterra », con sede in Potenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 agosto 1963, la Società cooperativa agricola « Federterra », con sede in Potenza, costituita per rogito Scardaccione in data 20 aprile 1947, repertorio n. 2037, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Pasquale Locuratolo.

(7874)

Scioglimento della Società cooperativa « C.E.L.A.P. - Cooperativa Edile Lavoratori Affini Pietragalla », con sede in Pietragalla (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1963, la Società cooperativa « C.E.L.A.P. - Cooperativa Edile Lavoratori Affini Pietragalla », con sede in Pietragalla (Potenza), costituita per rogito Bianca Ferri Pedio in data 3 marzo 1960, repertorio n. 2016, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Di Stefano.

(7875)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dall'Amministrazione comunale di Piadena (Cremona): 1) la donazione di un terreno sito in Piadena; 2) la concessione di un contributo pari al 50 % della spesa; 3) la concessione dell'allacciatura dei servizi di metanodotto, acquedotto, elettricità, fognature.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62615 del 20 luglio 1963, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione comunale di Piadena (Cremona):

1) la donazione di un terreno sito in Piadena del periziato valore di L. 1.440.000, della superficie di mq. 1000, distinto in catasto al foglio n. 16 col mappale n. 751 sub. *d*, confinante a nord con la roggia Càvo Magio, a ponente con ragioni Negri Angiolina a linea di termini, a sud e ponente con restante proprietà del comune di Piadena, da destinare a costruzione di un asilo nido;

2) la concessione di un contributo pari al 50 % dell'importo complessivo della spesa di costruzione;

3) la concessione a titolo gratuito dell'allacciatura dei servizi di metanodotto, acquedotto, elettricità, fognature.

(7904)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Mistretta.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62577 del 20 luglio 1963, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Mistretta (Messina), di un terreno sito in Mistretta contrada « Lazzaretto », escludendo dalla donazione il fabbricato denominato « Lazzaretto », del periziato valore di L. 300.000, della superficie di mq. 2904, distinto in catasto al foglio n. 23, particella n. 153 in parte, confinante con il restante terreno di proprietà comunale, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7902)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Salemi.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62618 del 19 agosto 1963, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani), un terreno sito in Salemi (Trapani) del periziato valore di L. 2.520.000 della superficie di mq. 1260, distinto in catasto al foglio n. 97, particella n. 71, confinante a nord con la via Piano Fileccia e ad est, ovest e sud con tre vie comunali non denominate, al prezzo simbolico di L. 1000, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7900)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1963, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sindaco pro-tempore del comune di Capaccio in data 29 settembre 1961 avverso il decreto emanato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze, in data 1° marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 4 maggio 1961, ed avente ad oggetto la sdemanializzazione ed il trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale marittima di mq. 1500, sita sulla spiaggia di Paestum, riportata nel catasto del comune di Capaccio al foglio n. 51, particella n. 22 (parte).

(7910)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1963, n. 14811, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1963, registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 330, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 4 luglio 1962 dal geometra capo del ruolo aggiunto al ruolo ordinario del Genio civile Gugliotta Salvatore avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, in data 6 giugno 1962, n. 16381, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° luglio 1962.

(7907)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, n. 11572, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1963, al gistro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 66, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1962 dal geometra del Genio civile Sforzina Vittorio avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici n. 16395 del 6 giugno 1962, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° luglio 1962.

(7908)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 92 bilancio Trasporti, foglio n. 91, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 9 marzo 1960 dalla ditta Izzo Giuseppe, avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania del 17 novembre 1959, n. 17801, di attribuzione alla ditta Saquella dell'autolinea Frasso Telesino-Benevento.

(7906)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nell'atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 20 luglio 1963, concernente norme regolatrici dell'attività dell'Organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del grano 1963-64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1963, n. 219, all'art. 3, pagina 4131, seconda colonna, sesta zona, dopo la parola « Pavia » segue « Padova, Rovigo », etc.

(7997)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 1249/R/Gab., con cui al sig. Verginer Giuseppe, nato a Castelrotto il 19 marzo 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vergineri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 febbraio 1963 dal sig. Vergineri Giuseppe, figlio del predetto in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccenato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, numero 1249/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.
Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vergineri Giuseppe, nato a Castelrotto il 17 novembre 1915, della di lui moglie Egger Marianna, nata a Barbiano il 23 giugno 1929, dei figli Giuseppe Francesco, Gualtiero e Johann Leonhard, nati rispettivamente il 27 marzo 1956, 18 febbraio 1958 e 15 febbraio 1963 a Castelrotto ed ivi residenti, viene ripristinato nella forma tedesca di Verginer.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 agosto 1963

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(7916)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 21 maggio 1963 dal sig. Umberto Monas, nato a Trieste il 16 gennaio 1930 e qui residente in via Lorenzetti, 34, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Monassi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Umberto Monas è ridotto nella forma italiana di Monassi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 agosto 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 11 maggio 1963 dal sig. Silvio Vuk, nato a Pirano (Pola) il 19 gennaio 1930, residente a Trieste in via Ginnastica, 64, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Lupo;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Silvio Vuk è ridotto nella forma italiana di Lupo.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 agosto 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 21 maggio 1963 dal sig. Mario Viscovich, nato a Port'Albona (Istria) il 25 marzo 1911, residente a Trieste in via Valentini, 33, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Vescovi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Mario Viscovich è ridotto nella forma italiana di Vescovi.
Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Millia Francesca, nata a Rovigno il 1° giugno 1914, moglie;
Viscovich Maria, nata a Trieste il 27 marzo 1950, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 agosto 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 29 aprile 1963 dal sig. Carlo Babic, nato a Gracischie di Villa Decani (Pola) il 20 luglio 1916, residente a Trieste in Borgo San Giorgio, 1692, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Babici;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Carlo Babic è ridotto nella forma italiana di Babici.
Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Bassanese Maria, nata a Portole l'8 febbraio 1925, moglie;
Babic Franco, nato a Trieste il 26 novembre 1963, figlio;
Babic Massimo, nato a Trieste il 16 giugno 1956, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 agosto 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

(7967)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a centonovantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e in particolare l'articolo 16;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, a norma dell'art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, un concorso per esami e per titoli a centonovantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie;

il concorso predetto è riservato:

a) agli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti delle segreterie universitarie, che siano in possesso di diploma di istruzione media di secondo grado;

b) agli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi universitari sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio non inferiore a 10 anni;

c) a coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di istruzione media di secondo grado. I concorrenti sprovvisti di tale titolo devono dichiarare in base a quale delle condizioni indicate nel precedente art. 1 intendono partecipare al concorso;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmàte dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande predette potranno essere trasmesse al Ministero direttamente dagli interessati oppure per il tramite delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria: in entrambi i casi dovranno pervenire al Ministero — sotto pena di esclusione dal concorso — nel termine sopra indicato.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) i concorrenti dovranno inoltre indicare in base a quale lettera del precedente art. 1 chiedono di partecipare al concorso stesso.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata di una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio il concorrente, attestante la data di assunzione in servizio, la qualifica rivestita e le mansioni espletate.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

I candidati impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto devono produrre una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo di L. 300, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autentica in carta da bollo da L. 200;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 100, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale

concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti avranno ricevuto la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 3 di giorni 30 a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti dai concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dopo il termine, prescritto dall'art. 4, di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 5 di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale del concorso stesso hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale (parte 2ª) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale, con il seguente programma:

Prima prova scritta:

Nozioni di ordinamento amministrativo con i necessari riferimenti alla Costituzione e con particolare riguardo alla pubblica Amministrazione, sui seguenti argomenti: Amministrazione diretta e indiretta; organi dell'Amministrazione diretta centrale, attivi e consultivi; organi dell'Amministrazione diretta locale; Amministrazione indiretta; Enti ausiliari dello Stato; Regioni, Provincie, Comuni. Gli atti amministrativi: Elementi e vizi; Il sistema dei controlli. Nozioni essenziali sulla giustizia amministrativa: varie specie di ricorsi, gli organi della giustizia amministrativa.

Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: le Direzioni generali e i Servizi e gli Uffici centrali: gli Organi consultivi; le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

Nozione sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e del personale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Seconda prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna indicato dalla Commissione giudicatrice. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.

Ai candidati sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Prova orale:

La prova orale verterà:

a) sugli argomenti fissati nel programma della prima prova scritta;

b) sulla Costituzione della Repubblica;

c) su nozioni di diritto civile limitatamente ai seguenti argomenti: le norme giuridiche; interpretazione e applicazione delle leggi; la persona fisica: principio e fine; condizioni modificatrici della capacità; domicilio, assenza; le persone giuridiche; i negozi giuridici: specie ed elementi essenziali, accidentali e naturali; nozioni sui diritti di famiglia: matrimonio, filiazione legittima, naturale ed adottiva, tutela e curatela, assistenza e affiliazione; nozioni sulle successioni; legittima o testamentaria;

d) su nozioni di contabilità dello Stato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Art. 9.

I vincitori del concorso stesso, immessi nel ruolo della carriera di concetto delle segreterie universitarie e che abbiano maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1963
Registro n. 40, *foglio n.* 216

(7105)

Concorso per esami e per titoli a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati devono essere in possesso della laurea in chimica.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati dello Stato che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono »;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi — redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione Generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli che i concorrenti ritengano utili agli effetti del concorso.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Programma d'esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di chimica generale, inorganica ed organica, con riferimento alla chimica applicata ai materiali più comunemente usati nelle pitture ed in altre opere d'arte (otto ore di tempo);

2) relazione su una analisi qualitativa di colori minerali e di leganti ad uso della pittura; dosaggio di due componenti di una miscela di sostanze (dieci ore di tempo);

3) traduzione di un brano di lingua straniera di argomento scientifico dall'inglese, francese o tedesco (a scelta del candidato). E' concesso l'uso del vocabolario. (Tre ore di tempo).

Prova orale:

1) Nozioni fondamentali di chimica generale, inorganica ed organica. Solventi inorganici ed organici; agenti tensioattivi;

Metalli d'uso comune, speciali, nobili, leghe particolarmente in uso nelle opere d'arte. Materiali da costruzione e da scultura. Sostanze grasse, cere e derivati; sostanze proteiche; gomme; resine e resine sintetiche: proprietà fisiche, chimiche e metodi d'identificazione. Caratteristiche fisiche del legno, dei tessuti, del cuoio, della carta e tecniche in uso per la loro identificazione. Conoscenza di apparecchiature da laboratorio e microscopia connessi alle ricerche applicate alle opere d'arte;

2) Funzionamento ed attribuzioni delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e degli Istituti con ordinamento autonomo (Istituto centrale del restauro, Gabinetto nazionale delle stampe, Gabinetto fotografico nazionale, Calcografia nazionale, Museo delle arti e delle tradizioni popolari, Opificio delle pietre dure, Museo di Castel Sant'Angelo e Museo d'arte orientale;

3) Nozioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché la relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata del sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sia la graduatoria di merito che quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice al concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Documenti da presentarsi in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti — Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito; n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonché i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrata in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e in occasione

di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non dsciplinare dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo o non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio o della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento o la qualifica riportata.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti — Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciato dal notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere anche fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile, di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativ ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierolofici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dall'articolo 3 della legge 4 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da u nesame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua inabilità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati, in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sott'ufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonché ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sott'ufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 6 oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di chimico.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 22 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova i chimici in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarato, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presene decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1963
Registro n. 50, *foglio n.* 128.

Schema di domanda da redigere su carta da bollo da lire 200.

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di .) il . e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1963.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo)

3) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1)

4) non ha riportato condanne penale (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono a perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del titolo di studio .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione né è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . . .

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(7442)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1962 (registro n. 6 Sanità, foglio n. 231), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 novembre 1962, con cui è stato bandito il concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame di cui in premessa è formata come segue:

Presidente:

Stancari comm. Mario, ispettore generale amministrativo.

Membri:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo;
Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione;
Civili dott. Luigi, direttore di divisione;
Polito dott. Antonio, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno assolte dal dott. Migliorino Giovanni, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta, prevista in L. 1.200.000, graverà sul capitolo 23 dell'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1963
Registro n. 8, *foglio n.* 137. — BILOTTA

(7987)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 779 del 20 marzo 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le segnalazioni pervenute dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia;

Visti il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Cappelli dott. Amedeo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Simonetti dott. Antonio, medico provinciale capo;
Guercio prof. dott. Francesco, primario ostetrico dell'Ospedale di Cremona;
Guerrini dott. Ermanno, specialista in ostetricia e ginecologia;
Branchi Lina, ostetrica condotta titolare.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Rocco Armento, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 30 agosto 1963

Il medico provinciale: SIMONETTI

(7996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 465, in data 31 gennaio 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Fusco dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale;

Paroli prof. dott. Giovanni, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Pisa;

Bianchi prof. dott. Pier Luigi, primario della divisione ostetrico-ginecologica dell'Ospedale civile di Massa;

Moscatelli Marina in Cavalieri, ostetrica condotta.

Segretario:

Nicoli dott. Arturo, consigliere di 1ª classe R.A. dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Massa Carrara e di questo Ufficio.

Massa, addì 29 agosto 1963

Il medico provinciale: GALLO

(7970)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.